CAMERA DEI DEPUTATI N. **3064**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EVI, BRAGA, SIMIANI, FORATTINI, MAURI, PRESTIPINO, SERGIO COSTA, GRIMALDI

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, concernenti l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, i ruoli e il reclutamento del personale a essa destinato

Presentata il 3 agosto 2026

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE ! – La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha elevato la tutela dell'ambiente a principio fondamentale della Repubblica. Il nuovo terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione impegna la Repubblica a tutelare « l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni », mentre il novellato articolo 41 vieta che l'iniziativa economica si svolga in modo da recare danno « alla salute, all'ambiente » e consente che l'attività economica sia indirizzata e coordinata anche a fini « ambientali ». La tutela ambientale cessa così di essere un interesse meramente trasversale e diventa un principio costituzionale primario, con una proiezione intergenerazionale.

L'attuazione concreta di tali princìpi richiede un apparato amministrativo e di polizia specializzato, stabile e diffuso. I carabinieri forestali, eredi di un'esperienza bicentenaria, costituiscono il principale strumento operativo attraverso cui la Repubblica esercita le funzioni di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e di tutela della biodiversità, delle aree protette, delle foreste e della sicurezza agroalimentare (articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177). Consolidare e rafforzare questa specialità non è dunque una scelta meramente organizzativa, ma la condizione perché i novellati articoli 9 e 41

trovino attuazione piena e coerente: un presidio specialistico che si assottigliasse nei numeri e nelle competenze contraddirebbe il livello di tutela ora costituzionalmente imposto.

Sul piano tecnico-giuridico, la costituzionalizzazione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i princìpi fondamentali consolida un orientamento già affermato dalla Corte costituzionale, che aveva riconosciuto l'ambiente quale valore costituzionalmente protetto, e si salda con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « tutela dell'ambiente [e] dell'ecosistema », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, di cui i carabinieri forestali costituiscono il principale braccio operativo per le attività di prevenzione e repressione degli illeciti. Alla rilevanza del valore corrisponde un dovere di tutela effettiva, che presuppone un apparato di prevenzione e repressione adeguato, stabile e capillare: i princìpi di effettività della tutela e di adeguatezza dell'organizzazione amministrativa impongono che la struttura deputata all'attuazione di quelle funzioni non sia progressivamente depauperata nei numeri e nelle competenze. La clausola dell'« interesse delle future generazioni » introduce, inoltre, una dimensione temporale di continuità e durata: una tutela proiettata nel tempo richiede strutture permanenti e non transitorie o, peggio, a esaurimento. Ne discende la diretta rilevanza costituzionale delle due misure prioritarie della presente proposta legislativa – il carattere permanente dei ruoli forestali e la quota minima di reclutamento – che assicurano, rispettivamente, la continuità e l'adeguatezza dimensionale del presidio specialistico, in coerenza con il livello di tutela ora costituzionalmente imposto.

L'Arma dei carabinieri è tra le maggiori forze di polizia europee; è perciò interesse della nazione che essa disponga di personale altamente e specificamente qualificato nelle materie a essa affidate. Le funzioni di tutela forestale, ambientale e agroalimentare richiedono, ai fini della prevenzione e della repressione degli illeciti, competenze tecnico-scientifiche non fungibili con quelle generaliste delle Forze di polizia, esigendo piuttosto conoscenze estese nella materia ecologica, forestale e fitosanitaria, con riguardo agli ecosistemi, all'*habitat* e alla biodiversità animale e vegetale, al benessere animale e alla sicurezza agroalimentare, nonché competenze per la gestione delle riserve naturali statali e la vigilanza sull'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, fino alle funzioni di ispettore e di agente fitosanitario attribuite dagli articoli 2212-*quinquies* e 2212-*sexies* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in relazione agli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, rispettivamente, al personale dei ruoli dei periti e dei revisori, ruoli che, in quanto privi di autonome procedure concorsuali di accesso, sono destinati a esaurirsi progressivamente. L'efficacia dell'esercizio di tali funzioni dipende dalla disponibilità continuativa di personale specializzato, con la conseguente crescita esperienziale, e da una linea di direzione dotata della medesima qualificazione: la direzione, il coordinamento e il controllo di reparti con uomini e donne dotati di elevata specializzazione presuppongono una competenza di comando a sua volta specialistica. È questa la ragione tecnica che impone, da un lato, il vincolo di permanenza nella specialità e, dall'altro, la riserva della direzione dei comandi con funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri a ufficiali del medesimo ruolo, con esclusione di ogni surrogazione vicaria da parte di ufficiali generali di altri ruoli. Tale assetto non incide sulla dipendenza gerarchica del Comando dal vertice dell'Arma per i compiti militari e sulle positive sinergie interne con i reparti dell'organizzazione territoriale e delle altre specialità, ma garantisce l'integrità della catena specialistica nei livelli di direzione propri della specialità forestale, ambientale e agroalimentare.

Il menzionato decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, con il transito di 6.754 unità e l'istituzione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, oggi disciplinato dall'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'assetto normativo vigente, tuttavia, tende alla dissoluzione progressiva della specialità: per il personale non dirigente i ruoli forestali sono concepiti come ruoli a esaurimento (l'articolo 2212-*quater*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare devolve le vacanze ai ruoli ordinari, mentre le note ai quadri da VI a XI della tabella 4 allegata al codice medesimo ne prevedono la soppressione fino all'esaurimento); il vincolo di specializzazione nel ruolo forestale è « a tempo » (essendo prevista all'articolo 973, comma 2-*bis*, la possibilità di trasferimento ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri decorsi dieci anni); l'obbligo di armonizzazione entro il 31 dicembre 2027 (previsto dall'articolo 18, comma 14, del decreto legislativo n. 177 del 2016) rischia di tradursi in omologazione ad altri ruoli non specialistici. Anche la compagine degli ufficiali è erosa: le immissioni nel ruolo forestale sono commisurate all'andamento del ruolo forestale iniziale, in via di esaurimento (articolo 2203-*bis*), e sono sottoposte a un limite massimo (pari oggi a un nono) rapportato alla consistenza organica interna del ruolo (articolo 666, comma 3-*bis*). Gli effetti di tale impostazione sono già misurabili: a fronte di una pianta organica del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di 7.188 unità, la linea forestale conta, al maggio 2026, 5.266 effettivi che, sommati agli 865 carabinieri del ruolo ordinario impiegati nel Comando, portano la consistenza complessiva a 6.131 unità, con una carenza di 1.057 unità rispetto all'organico previsto. L'erosione rispetto alle 6.754 unità transitate dal Corpo forestale dello Stato nel 2017 ammonta a ben 1.488 forestali persi in solo nove anni. Tali criticità sono oggetto, nella corrente legislatura, di atti di sindacato ispettivo e di segnalazioni sindacali, con riferimento alla « terza fase » del 2027 e alla prospettata riorganizzazione dei comandi regionali, dei gruppi forestali e dei nuclei investigativi; lo stesso legislatore è di recente intervenuto con un'azione parziale sul comparto con la legge 4 aprile 2025, n. 42, riguardante il potenziamento delle sole capacità operative dei reparti forestali.

La proposta mira a intervenire lungo quattro direttrici coordinate. Anzitutto, si riserva la direzione dei comandi afferenti al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari a ufficiali generali della specializzazione forestale, escludendo ogni reggenza o vicariato di generali di altri ruoli. In secondo luogo, si prevede che, invece di quote riservate ai forestali nell'ambito delle procedure concorsuali generali dei carabinieri, il reclutamento del personale forestale si svolga in via autonoma, stabilendo inoltre un vincolo di permanenza nella specialità. Ancora, si fissa una quota minima di reclutamento, pari al 7 per cento, per tutti i ruoli forestali, ufficiali compresi, anche al fine di garantire una presenza uniforme e diffusa, coerente con il novellato mandato costituzionale, anche nei territori in cui l'ex Corpo forestale dello Stato era storicamente meno presente. Infine, si riconosce il carattere permanente dei ruoli forestali del personale non dirigente, fatta eccezione per i ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori che, essendo privi di autonome procedure concorsuali di accesso, restano ruoli destinati all'esaurimento: le relative vacanze organiche sono devolute, a costo invariato, al rafforzamento dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri.

L'articolo 1 reca modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Anzitutto, si prevede che la direzione dei comandi con funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del codice sia riservata a generali di divisione o di brigata del ruolo forestale e, fino al suo esaurimento, del ruolo forestale iniziale. Si esclude espres-

samente che tali comandi possano essere retti, anche in via temporanea o vicaria, da ufficiali generali di altri ruoli, prevedendo, nelle more, la sola reggenza da parte dell'ufficiale più elevato in grado del ruolo forestale e incaricando il Ministro della difesa delle misure necessarie ad assicurarne la progressiva integrale copertura con generali del medesimo ruolo. Inoltre, con la sostituzione dell'articolo 2212-*quater* del codice si stabilisce il carattere permanente dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, cessando, per tali ruoli, la devoluzione delle vacanze ai ruoli ordinari dell'Arma. Per i ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori, privi di autonome procedure concorsuali di accesso, resta fermo il progressivo e futuro esaurimento: tuttavia, si prevede che le relative vacanze organiche, anziché essere devolute ai ruoli ordinari dell'Arma, siano trasferite, senza incremento di spesa, rispettivamente ai ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri. Resta impregiudicato il quadro V della tabella 4, relativo al ruolo forestale iniziale degli ufficiali, atteso che tale ruolo evolve fisiologicamente nel ruolo forestale permanente di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *b)*, del codice. I riferimenti alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare sono riferiti al testo vigente, come modificato, in particolare, dai decreti legislativi n. 95 del 2017 e n. 228 del 2017.

L'articolo 2 inserisce nel decreto legislativo n. 177 del 2016 il nuovo articolo 14-*bis*, il quale prevede che il reclutamento del personale destinato alle specializzazioni forestali si svolga mediante bandi distinti e separati da quelli per i ruoli ordinari (per gli ufficiali, ai sensi dell'articolo 664-*bis* e, per gli ispettori, i sovrintendenti e i carabinieri, ai sensi degli articoli 683, 692 e 708) e stabilisce la quota minima dei posti destinati ai ruoli forestali nella misura del 7 per cento dei posti complessivamente messi a concorso dall'Arma per il corrispondente ruolo e, comunque, in misura non inferiore alla percentuale che le consistenze forestali rappresentano rispetto alle consistenze complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare. Si introducono poi la garanzia espressa della quota anche per gli ufficiali, in deroga ai limiti vigenti, e il vincolo di permanenza nella specialità, con deroga alla facoltà di trasferimento decorsi dieci anni. La riserva di appositi bandi di concorso per la sola specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare consente altresì, quale effetto conseguente e senza necessità di ulteriori interventi normativi, la progressiva calibratura dei percorsi formativi e addestrativi sulle specifiche esigenze della specialità. La previsione di una soglia minima di reclutamento dei ruoli forestali vuole incidere su un'allocazione dei ruoli forestali oggi sensibilmente diversa: nei più recenti concorsi per allievi carabinieri i posti destinati alla specializzazione forestale, ambientale e agroalimentare sono stati 123 su 3.081 nel concorso del 2026 e 197 su 4.918 nel concorso del 2025, pari in entrambi i casi al 4 per cento circa. Fissando una quota minima del 7 per cento, la proposta non si limita dunque a mantenere la specialità, ma ne incrementa di circa tre punti la consistenza all'interno dell'Arma, consentendo un effettivo rafforzamento e una diffusione omogenea in tutto il territorio nazionale, anche al fine di colmare progressivamente la carenza di organico del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e i divari storici di presenza territoriale. La medesima quota minima si applica espressamente anche agli ufficiali, in deroga al limite massimo e al criterio di commisurazione che oggi ne comprimono le immissioni, così arrestando l'erosione della compagine direttiva e assicurando, nel tempo, la disponibilità di ufficiali generali della linea forestale necessari alla direzione dei comandi di specialità.

Il medesimo articolo 2 integra l'articolo 18, comma 14, del decreto legislativo n. 177 del 2016, chiarendo che l'armonizzazione non comporta la soppressione né il riassorbimento dei ruoli forestali e stabilendo che restano fermi l'autonomia di tali ruoli e la riserva di direzione previste dall'articolo 174-*bis*, come modificato dall'articolo 1.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, le disposizioni della presente proposta hanno carattere ordinamentale e operano a invarianza di spesa. Il riconoscimento del carattere permanente dei ruoli forestali e la reintegrazione delle relative vacanze non incrementano le dotazioni organiche complessive, ma impediscono la migrazione di posizioni già finanziate verso i ruoli ordinari: le consistenze organiche di cui all'articolo 800 del codice restano immutate e i posti reintegrati nei ruoli forestali sono i medesimi che, a legislazione vigente, sarebbero comunque coperti nei ruoli ordinari. Anche il trasferimento delle posizioni organiche che si rendono vacanti nei ruoli, a esaurimento, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori a favore degli altri ruoli forestali non dirigenziali costituisce una mera riallocazione interna a parità di posti complessivamente finanziati, senza alcun incremento della spesa pubblica. Allo stesso modo, la quota minima di reclutamento del 7 per cento non amplia il numero complessivo dei posti messi a concorso dall'Arma, ma ne riserva una percentuale ai ruoli forestali nell'ambito delle procedure e degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente. La riserva della direzione dei comandi delle unità forestali, ambientali e agroalimentari agli ufficiali del ruolo forestale e la reggenza transitoria da parte dell'ufficiale più elevato in grado attengono all'attribuzione di incarichi nell'ambito delle dotazioni esistenti e non comportano l'istituzione di nuove posizioni dirigenziali né incrementi retributivi. Le amministrazioni interessate provvedono pertanto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria.

Sussistono, infine, ragioni di urgenza che giustificano un sollecito esame del provvedimento. Il processo di armonizzazione previsto dall'articolo 18, comma 14, del decreto legislativo n. 177 del 2016 deve concludersi entro il 31 dicembre 2027 e l'attuazione della sua cosiddetta « terza fase » è ormai prossima: una volta perfezionata l'omologazione dei ruoli forestali ai ruoli ordinari, gli effetti sulla consistenza e sull'autonomia della specialità sarebbero assai difficilmente reversibili. L'intervento legislativo, per produrre i propri effetti prima di quel termine, deve precedere il compimento dell'armonizzazione: di qui l'opportunità che, nelle sedi competenti, ne sia chiesta la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento della Camera dei deputati. Per le ragioni esposte, si confida in una rapida e condivisa approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti il personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174-*bis*:

1) al comma 2, lettera *b)*, le parole: « Comandi, retti da generale di divisione o di brigata » sono sostituite dalle seguenti: « Comandi, retti da generale di divisione o di brigata del ruolo forestale o, fino al suo esaurimento, del ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri »;

2) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

« *2-ter.1*. Gli incarichi di comando di cui al comma 2, lettera *b)*, non possono in alcun caso essere conferiti, neppure in via temporanea, di reggenza o vicaria, a ufficiali generali di ruoli diversi da quello forestale. Nelle more del raggiungimento di una consistenza di ufficiali generali del ruolo forestale sufficiente alla copertura dei predetti comandi, gli stessi sono retti, in reggenza, dall'ufficiale più elevato in grado e più anziano del ruolo forestale. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le misure necessarie ad assicurare la progressiva integrale copertura dei comandi di cui al citato comma 2, lettera *b)*, con ufficiali generali del medesimo ruolo, anche ai sensi dell'articolo 2212-*ter* »;

b) all'articolo 973, comma 2-*bis*, le parole: « 683, comma 4-*bis*, 692, comma 4-*bis*, » sono sostituite dalle seguenti: « 683, comma 7, 692, comma 7-*bis*, »;

c) l'articolo 2212-*quater* è sostituito dal seguente:

« Art. 2212-*quater*. – *(Personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri) – 1*. Ferme

restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, i ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri hanno carattere permanente. Le vacanze organiche che si verificano nei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri sono reintegrate, nell'ambito dei medesimi ruoli forestali, mediante le procedure di reclutamento di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nonché i transiti e gli avanzamenti di carriera di cui, rispettivamente, agli articoli 2214-*quater* e 2247-*bis*.

2. Ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, le vacanze organiche che si verificano nei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori fino al loro progressivo e completo esaurimento sono devolute in aumento alla consistenza, rispettivamente, dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, secondo le corrispondenze previste dagli articoli 2212-*octies* e 2212-*nonies*.

3. La consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 2, nonché, fino al suo completo esaurimento, del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 5.

4. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 3, nonché, fino al suo completo esaurimento, del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 6.

5. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 4, nonché, fino al suo completo esaurimento, del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 7 »;

d) in ciascuno dei quadri VI, VII e VIII della tabella 4, la nota 1 è soppressa.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di reclutamento, mobilità e autonomia ordinamentale del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. – *(Reclutamento e mobilità dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri)* – *1*. Il reclutamento del personale da formare e destinare nelle specializzazioni forestali, ambientali e agroalimentari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri previsti dall'articolo 2212-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, avviene mediante appositi bandi di concorso riservati alle predette specializzazioni e distinti da quelli previsti per gli altri ruoli e specializzazioni dell'Arma dei carabinieri. Per il reclutamento degli ufficiali si provvede ai sensi dell'articolo 664-*bis* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; per gli ispettori, per i sovrintendenti e per gli appuntati e carabinieri si provvede, rispettivamente, ai sensi degli articoli 683, 692 e 708 del medesimo codice. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente comma determina l'opzione irrevocabile per la permanenza nella specialità ai sensi del comma 3.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 3-*bis*, dall'articolo 683, comma 7, dall'articolo 692, comma 7-*bis*, e dall'articolo 708, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nonché dall'articolo 2203-*bis* del medesimo codice, nella parte in cui commisura le immissioni all'andamento delle consistenze del ruolo forestale iniziale, in ciascuno dei bandi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel complesso delle procedure annuali di reclutamento dell'Arma dei carabinieri, il numero dei posti destinati a ciascuno dei ruoli forestali di cui al medesimo comma 1 è stabilito in

misura non inferiore al 7 per cento dei posti complessivamente messi a concorso per il corrispondente ruolo dell'Arma dei carabinieri e, in ogni caso, non inferiore alla quota percentuale che le consistenze organiche dei ruoli forestali costituiscono rispetto alle consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice. La ripartizione territoriale dei posti è effettuata in modo da assicurare la presenza uniforme e continua della specialità forestale, ambientale e agroalimentare in tutto il territorio nazionale.

3. In deroga all'articolo 973, comma 2-*bis*, nella parte in cui prevede che il personale dei ruoli forestali possa chiedere, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, il personale reclutato ai sensi del presente articolo è impiegato in via permanente nella relativa specializzazione e non può essere destinato ad altra specialità od organizzazione dell'Arma dei carabinieri, salvo che per disposizione d'autorità, per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione. Restano fermi i transiti e gli avanzamenti di carriera interni ai ruoli forestali di cui, rispettivamente, agli articoli 2214-*quater* e 2247-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. In considerazione della rilevanza specialistica delle funzioni di tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 7 del presente decreto, il personale dei ruoli forestali di cui all'articolo 2212-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 beneficia, in materia di mobilità e di trasferimento, del trattamento più favorevole tra quelli previsti per il personale del ruolo ordinario e delle altre specialità dell'Arma dei carabinieri, con particolare riguardo alla tutela del ricongiungimento familiare. Con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente comma, nel rispetto delle esigenze di funzionalità dei reparti forestali e a invarianza di spesa »;

b) all'articolo 18, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Restano in ogni caso fermi l'autonomia ordinamentale e il carattere permanente dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri nonché le disposizioni previste dall'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *b)*, e comma 2-*ter*.1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, in materia di direzione, coordinamento e controllo dei reparti dipendenti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari. La progressiva armonizzazione di cui al presente comma non comporta la soppressione o il riassorbimento dei predetti ruoli nei corrispondenti ruoli ordinari dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto per i ruoli forestali a esaurimento dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

PAGINA BIANCA



19PDL0211090